

ART. 22.

Sopprimerlo.

***22. 1. Polidori, Squeri, Abrignani.**

Sopprimerlo.

***22. 2. Bini.**

Sopprimerlo.

***22. 3. Prodani.**

Sopprimerlo.

***22. 4. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.**

Sopprimerlo.

***22. 5. Vignali.**

Sopprimerlo.

***22. 6. Ricciatti, Paglia, Ferrara, Pellegrino.**

Sopprimerlo.

***22. 7. Gadda, Dallai, Nardi, Donati, Marco Di Maio, Morani, Di Salvo, Amoddio, Boccadutri, Coppola, Fanucci, Iori, Lacquaniti, Lavagno, Moretto, Piazzoni, Piccoli Nardelli, Vazio.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22.

(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione).

1. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «ivi incluso il metano» aggiungere «e la ricarica elettrica veloce, ovvero ricarica trifase ad almeno 43 kW in corrente alternata oppure ricarica in corrente continua maggiore di 50 kW» e dopo le parole finalità dell'obbligo.

Aggiungere «Le disposizioni relative ai sistemi di ricarica elettrica veloce possono essere estese anche agli impianti esistenti quando interessati da ristrutturazione totale o da aggiunta di nuovo prodotto».

22. 8. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22.

(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione).

1. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono aggiunte infine le seguenti parole: «o essere subordinati alla presenza di altri obblighi, salvo quelli stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza ed il mercato e d'intesa con le Regioni, applicabili in modo non discriminatorio agli impianti nuovi ed esistenti e oggetto di ristrutturazione».

22. 9. Vignali.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22.

(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione).

1. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: «A tal fine entro il 30 giugno 2016 le regioni assoggettano gli

impianti esistenti oggetto di ristrutturazione totale all'obbligo di erogazione del prodotto GPL o metano se già previsto sui nuovi impianti e se tecnicamente possibile in considerazione della dimensione dell'area su cui insiste l'impianto.

22. 10. Vignali.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22.

(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione).

1. All'articolo 83-bis, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, aggiungere le seguenti parole: «A tal fine e in attuazione della Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2014/94/UE del 28 ottobre 2014 «Realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi», entro il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della Direttiva stessa (18 novembre 2016) le Regioni e le Province Autonome estendono l'obbligo di inserimento del prodotto GPL o metano agli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico esistenti qualora siano oggetto di ristrutturazione totale, in analogia a quanto previsto dalle rispettive normative per gli impianti di nuova apertura, fatte salve le deroghe derivanti dalle dimensioni dell'area su cui insiste l'impianto stesso, dalle condizioni ambientali e di sicurezza e le altre deroghe già previste per gli impianti di nuova apertura».

***22. 11. Polidori, Squeri, Abrignani.**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22.

(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione).

1. All'articolo 83-bis, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, aggiungere le seguenti parole: «A tal fine e in attuazione della Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2014/94/UE del 28 ottobre 2014 «Realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi», entro il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della Direttiva stessa (18 novembre 2016) le Regioni e le Province Autonome estendono l'obbligo di inserimento del prodotto GPL o metano agli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico esistenti qualora siano oggetto di ristrutturazione totale, in analogia a quanto previsto dalle rispettive normative per gli impianti di nuova apertura, fatte salve le deroghe derivanti dalle dimensioni dell'area su cui insiste l'impianto stesso, dalle condizioni ambientali e di sicurezza e le altre deroghe già previste per gli impianti di nuova apertura».

***22. 12. Vignali.**

Sostituirlo con il seguente:

All'articolo 83-bis, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere i seguenti periodi: «A tal fine e in attuazione della Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2014/94/UE del 28 ottobre 2014 «Realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi» le Regioni e le province Autonome estendono l'obbligo di inserimento dei carburanti ecocompatibili agli impianti esistenti qualora oggetto di ristrutturazione totale, in analogia a quanto previsto dalle normative per gli impianti di nuova apertura. Le Regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, stabiliscono i criteri di valutazione della proporzionalità, da non superare, degli ostacoli tecnici e/o degli oneri economici che lo sviluppo dei carburanti ecocompatibili può comportare.

****22. 13. Abrignani.**

Sostituirlo con il seguente:

All'articolo 83-*bis*, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere i seguenti periodi: «A tal fine e in attuazione della Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 2014/94/UE del 28 ottobre 2014 «Realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi» le Regioni e le province Autonome estendono l'obbligo di inserimento dei carburanti ecocompatibili agli impianti esistenti qualora oggetto di ristrutturazione totale, in analogia a quanto previsto dalle normative per gli impianti di nuova apertura. Le Regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, stabiliscono i criteri di valutazione della proporzionalità, da non superare, degli ostacoli tecnici e/o degli oneri economici che lo sviluppo dei carburanti ecocompatibili può comportare.

****22. 14. Galperti.**

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e razionalizzarne la rete di distribuzione, l'attuale banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e le Amministrazioni territoriali competenti al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio trasmettono il 30 giugno di ciascun anno, i dati in loro possesso relativi agli stessi impianti. Il Ministero dello sviluppo economico verifica che tutti gli impianti di distribuzione carburanti siano iscritti nell'anagrafe, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione e delle Regioni e sulla scorta delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi del presente comma e dei commi *1-ter* e *1-sexies*, sono inoltrate allo stesso Ministero.

1-ter. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti, hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe di cui al comma *1-bis* 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'anagrafe di cui al comma *1-bis* costituisce requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe i titolari degli impianti presentano al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione competente, all'Amministrazione territoriale competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio ed all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'impianto di distribuzione carburante ricade ovvero non ricade, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dai commi *1-quater* e *1-quinquies*, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si proceda al loro adeguamento, da completare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato invio della comunicazione nei termini di cui al presente comma da parte del titolare di un impianto di distribuzione carburanti, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa di 5000 euro per ciascun mese di ritardo dal termine previsto dal presente comma per l'iscrizione all'anagrafe, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

1-quater. Ai fini della dichiarazione di cui al comma *1-ter*, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, gli impianti ubicati

all'interno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ricadenti nelle seguenti fattispecie:

a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quinquies. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 1-ter, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ricadenti nelle seguenti fattispecie:

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;

b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-sexies. Qualora l'impianto ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies* e non si proceda al suo adeguamento, da completare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il titolare cessa l'attività di vendita, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e provvede al suo smantellamento. L'Amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 1-*bis*, alla Regione ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente, l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la decadenza della licenza di esercizio. Sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento dell'impianto. In caso di mancato adeguamento ovvero di mancata cessazione dell'attività di vendita carburanti nei termini previsti, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione o concessione la sanzione amministrativa di 10.000 euro per ciascun mese di ritardo rispetto allo data ultima prevista dal presente comma per l'adeguamento ovvero per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 per la quota del 30 per cento ed al Comune competente per territorio per la quota restante. La Guardia di finanza ovvero altri organi di polizia Giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata e la revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

1-septies. Per gli impianti che chiuderanno entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 1-*octies*. Resta inteso che tali procedure si applicano a tutte le aree ad eccezione dei casi in cui per le stesse aree non sono previsti specifici accordi contrattuali circa il loro ripristino. Le attività di dismissione sono finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della

sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrato e ove necessario nell'esecuzione di indagini ambientali. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti procederanno alla rimozione delle strutture interrato.

1-octies. Entro 10 giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività i titolari di impianti di distribuzione carburanti comunicano al Comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, eseguendole nei successivi 120 giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma *1-septies*. La conclusione dei lavori verrà attestata con una relazione, firmata e timbrata da un tecnico abilitato, da produrre all'amministrazione comunale competente con formula di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Misure per la concorrenza e la razionalizzazione nella distribuzione dei carburanti per autotrazione.

22. 15. Benamati, Senaldi, Tidei, Bargerò.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 30 giugno 2015, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe potranno accedere, per consultazione, le Regioni, l'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle Dogane e il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di cui alla Delibera CIP 12 settembre 1989 n. 18, la cui composizione, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, è integrata con un rappresentante delle Regioni e un rappresentante dell'ANCI. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti, hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe di cui al comma 6 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con una comunicazione concernente il numero degli impianti e la loro ubicazione. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti in regolare sospensiva, con l'evidenza della data di cessazione della sospensiva medesima.

1-ter. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma *1-bis* i titolari degli impianti dovranno obbligatoriamente presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione competente, all'Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio ed all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante, che l'impianto di distribuzione carburante è compatibile rispetto alle verifiche effettuate dai Comuni, nonché rispetto alle fattispecie di incompatibilità previste da Leggi Regionali e dal Decreto ministeriale 31 ottobre 2001 «Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti».

1-quater. Qualora l'impianto di distribuzione carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 8, e non siano in corso per lo stesso lavori di adeguamento già autorizzati da completare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge ovvero non sia in corso un giudizio, il titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro 9 mesi

dall'entrata in vigore della presente legge, e provvede al suo smantellamento. Contestualmente l'Amministrazione competente dichiara la decadenza dei titoli autorizzativi o concessori relativi allo stesso impianto, dandone comunicazione anche al Ministero dello Sviluppo Economico.

1-quinquies. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 1-ter da parte del titolare di un impianto di distribuzione carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa di 5.000 euro per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 8, e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita carburanti entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell'autorizzazione o concessione la sanzione amministrativa di 10.000 euro per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista dalla presente legge per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 per la quota del 30 per cento ed al Comune competente per territorio per la quota restante. La Guardia di finanza ovvero altro organi di polizia Giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la chiusura, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio.

22. 16. Piso.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Gli impianti di distribuzione dei carburanti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fatte salve le deroghe previste dalle legislazioni regionali e le verifiche già espletate dal Comune di appartenenza, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale qualora:

a) siano privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) siano situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-ter. Gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferme restando le deroghe previste dalle legislazioni regionali e le verifiche già espletate dal Comune di appartenenza o dall'ente proprietario della strada, sono considerati incompatibili qualora:

a) siano ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;

b) siano ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) siano privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. L'articolo 2, comma *1-bis* del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 346, è abrogato. Sono fatte salve le autorizzazioni per l'installazione di impianti di carburanti già rilasciate, le istanze presentate per le quali il relativo procedimento sia ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e gli interventi relativi a modifiche o ristrutturazioni degli impianti; in relazione a quest'ultima fattispecie gli impianti di distribuzione carburanti sono da ritenersi compatibili con qualsiasi destinazione di zona, salva l'esistenza di particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali nonché salve le limitazioni derivanti dalla disciplina urbanistica delle zone territoriali A.

1-quinquies. Fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi, edilizie, ambientali, igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, sono consentite le installazioni degli impianti di distribuzione carburanti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto delle strade come definite nel decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo Codice della strada e successive modificazioni, nonché nelle zone definite nei PRG vigenti a destinazione commerciale, artigianale e industriale.

22. 17. Piso.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. L'autorizzazione e l'esercizio di depositi costieri di GNL (Gas Naturale Liquefatto) di capacità non superiore a 25.000 metri cubi, è provvisoriamente disciplinata dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 in materia di GPL (Gas di Petrolio Liquefatti) in quanto applicabile.

1-ter. Nell'ambito del recepimento della Direttiva 2014/94/UE, è emanata la normativa specifica per l'autorizzazione e l'esercizio dei depositi costieri di GNL.

1-quater. Il termine per il recepimento della Direttiva di cui al precedente comma *1-ter* è anticipato al 31 dicembre 2015.

1-quinquies. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il servizio idrico, nell'ambito delle proprie competenze tariffarie, entro il 31 dicembre 2015, regola l'esercizio commerciale dei depositi costieri di GNL come previsto dal Decreto legislativo 10 giugno 2011, n. 93, in applicazione del principio di libero accesso dei terzi alle infrastrutture del settore del gas naturale.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 22 sopprimere le parole: per autotrazione.

22. 18. Giovanna Sanna.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al comma 17 dell'articolo *83-bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, aggiungere, infine, le parole: «L'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti possono essere subordinati all'erogazione obbligatoria di un carburante alternativo di cui all'articolo 2 della Direttiva 2014/94/UE, se tale obbligo non comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo secondo i criteri di valutazione stabiliti con le modalità di cui al successivo comma 21».

1-ter. Al comma 21 dell'articolo *83-bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, aggiungere, infine, le parole: «Inoltre, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono i criteri per la valutazione degli ostacoli tecnici e degli oneri economici di cui al comma 17, tenuto conto delle esigenze di sviluppo

del mercato dei combustibili alternativi e di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti.

***22. 19. Vignali.**

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al comma 17 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, aggiungere, infine, le parole: «L'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti possono essere subordinati all'erogazione obbligatoria di un carburante alternativo di cui all'articolo 2 della Direttiva 2014/94/UE, se tale obbligo non comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo secondo i criteri di valutazione stabiliti con le modalità di cui al successivo comma 21».

1-ter. Al comma 21 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, aggiungere, infine, le parole: «Inoltre, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono i criteri per la valutazione degli ostacoli tecnici e degli oneri economici di cui al comma 17, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi e di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti.

***22. 20. Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.**

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al comma 17 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, aggiungere, infine, le parole: «L'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti possono essere subordinati all'erogazione obbligatoria di un carburante alternativo di cui all'articolo 2 della Direttiva 2014/94/UE, se tale obbligo non comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo secondo i criteri di valutazione stabiliti con le modalità di cui al successivo comma 21».

1-ter. Al comma 21 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, aggiungere, infine, le parole: «Inoltre, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono i criteri per la valutazione degli ostacoli tecnici e degli oneri economici di cui al comma 17, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi e di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti.

***22. 21. Benamati, Senaldi, Bini, Tidei, Peluffo, Scuvera, Bargero.**

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al comma 17 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, aggiungere, infine, le parole: «L'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti possono essere subordinati all'erogazione obbligatoria di un carburante alternativo di cui all'articolo 2 della Direttiva 2014/94/UE, se tale obbligo non comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo secondo i criteri di valutazione stabiliti con le modalità di cui al successivo comma 21».

1-ter. Al comma 21 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, aggiungere, infine, le parole: «Inoltre, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono i criteri per la valutazione degli ostacoli tecnici e degli oneri economici di cui al comma 17, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi e di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti.

***22. 27. Berlinghieri.**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di incrementare la concorrenza e di combattere fenomeni di concorrenza sleale i titolari di licenze per gli impianti di distribuzione di carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono ogni tre mesi all'Anagrafe ed all'Osservatorio Prezzi istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico due dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, inerenti la provenienza ed i quantitativi delle forniture dei prodotti acquistati per la vendita sul proprio impianto nel periodo di riferimento della dichiarazione. In caso di mancata dichiarazione è prevista, a carico dei gestori, una sanzione amministrativa di euro 5.000 per ciascun mese di ritardo del termine previsto. In caso di dichiarazione mendace, rilevata nell'ambito dei controlli periodici effettuati dagli organi competenti, è prevista la decadenza della licenza di esercizio oltre alle sanzioni penali per gli illeciti commessi.

22. 22. Piso.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 51, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, primo periodo, le parole: «di una sola insegna» sono sostituite dalle seguenti: «di più insegne di esercizio».

22. 23. Bini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 28, comma 8, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «con una superficie minima di 500 mq», sono abrogate.

22. 24. Vico.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 7, dopo le parole: «e jet fuel del tipo cherosene» aggiungere le seguenti: «per un quantitativo complessivo superiore a 2.500 tonnellate»;

b) all'articolo 7 comma 5, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,»;

c) all'articolo 9, comma 3, eliminare la lettera d) olio combustibile.

Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: per autotrazione.

22. 25. Capodicasa.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «cherosene» aggiungere: «per un quantitativo complessivo superiore a 6.000 tonnellate».

Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: per autotrazione.

22. 26. Currò, Moscatt, Massa.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Incremento dell'utilizzo della potenzialità di accumulo degli impianti idroelettrici).

1. Al fine di migliorare le condizioni di accesso al mercato dell'energia elettrica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, attraverso l'utilizzo della capacità di accumulo dell'energia da unità idroelettriche di produzione e pompaggio sono apportate le seguenti definizioni:

il sistema di accumulo: un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo);

le unità idroelettriche di produzione e pompaggio sono unità di produzione aventi assetti con potenze negative nel funzionamento in assorbimento;

la zona della rete rilevante è una porzione di RTN per la quale esistono, ai fini della sicurezza del sistema elettrico, limiti fisici di scambio dell'energia con altre zone confinanti.

2. A decorrere dal 1^o gennaio 2017 nessun soggetto potrà disporre, anche per tramite di società collegate e controllate direttamente o indirettamente, di oltre il trenta per cento della potenza (capacità) nominale degli impianti con unità idroelettriche di produzione e pompaggio. Tale percentuale è calcolata annualmente dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema idrico, per ciascuna delle zone della rete rilevante, come definite dal Gestore della rete in conformità a quanto previsto nel D.P.C.M. 11 maggio 2004 e sulla base della delibera dell'AEEGSI n. 250/2004.

3. A tale scopo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico identifica, per ogni soggetto che rientra nelle condizioni di cui al comma 2, l'eventuale quota da scorporare. Non concorrono al raggiungimento della soglia di cui al comma 2 gli impianti identificati come essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo/comma 63.1, dell'Allegato A alla delibera dell'AEEGSI n. 111/06.

4. Entro i successivi 60 giorni, il Ministero dello sviluppo economico sentita l'AEEGSI, con apposito provvedimento predispone i piani con cui i soggetti produttori di energia elettrica da pompaggio cedono la quota da scorporare, per le finalità di cui al comma 5.

5. I soggetti indicati nel provvedimento di cui al comma 3, assolvono all'obbligo di cedere la disponibilità degli impianti secondo i seguenti principi e criteri:

1) attraverso contratti bilaterali stipulati con produttori di energia da fonti rinnovabili non programmabili, sia in forma singola che associata, ad esclusione delle società collegate e controllate direttamente o indirettamente dai soggetti di cui al comma 2, secondo modalità e principi stabiliti all'AEEGSI;

2) al Gestore del Mercato Energetico, è incaricato di organizzare il mercato dei servizi di accumulo di cui alla lettera b del presente comma secondo criteri di neutralità, trasparenza e obiettività. La disciplina del mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, è approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'AEEGSI;

3) il mercato di cui al punto 2 è riservato agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili non programmabili (FERNP) che non abbiano avuto accesso ad alcun regime incentivante, al fine di accrescerne la possibilità di competere sul mercato elettrico;

4) i proprietari delle unità idroelettriche di produzione e pompaggio di cui al presente articolo sono obbligati a mantenere l'impianto nelle perfette condizioni di funzionamento. A tale scopo l'AEEGSI determina il valore da attribuire quale rimborso dei costi di funzionamento, che in ogni caso, nel suo totale, non potrà superare le somme rese disponibili dalle procedure di cui al numero 3.

6. Nel caso in cui la citata soglia del trenta per cento, calcolata come media su base biennale sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

22. 01. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione del presente DDL, sentita l'Autorità per l'energia elettrica che ne definisce criteri e modalità di funzionamento, è istituito un sistema di autorizzazione/accertamento dei requisiti per l'ammissione ad operare dei venditori di energia elettrica e gas.

22. 02. Abrignani.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

1. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente DDL l'Autorità per l'energia elettrica definisce criteri e modalità per l'istituzione di un sistema di autorizzazione/accertamento dei requisiti per l'ammissione ad operare dei venditori di energia elettrica e gas.

22. 03. Melilli.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Contatori elettronici).

1. Per i possessori di strumenti di misura del gas e dell'energia elettrica che non siano stati ancora sottoposti ai controlli di cui al DM 24 marzo 2015, n. 60 è possibile richiedere tale verifica a un soggetto abilitato, anche tramite associazioni di tutela dei consumatori, senza alcun onere aggiuntivo.

L'Autorità per l'energia vigila che non vi sia trasferimento dei costi dalle società di distribuzione al cliente finale.

22. 04. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Soppressione Capacity Payment).

1. Il comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» fino alle parole: «e successive modificazioni» è soppresso.

2. L'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 «Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica» è abrogato.

22. 05. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico).

1. All'articolo 37 comma 6 del decreto-legge n. 83/2012, (convertito in legge n. 134 del 2012, dopo le parole: «corrispettivo per il trasferimento del ramo di azienda» aggiungere le seguenti: «per le sole opere asciutte.»).

Conseguentemente al comma 6 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «. Le opere bagnate, alla scadenza della concessione, sono devolute gratuitamente al demanio statale».

22. 06. Crippa, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Libertà di approvvigionamento Carburanti).

1. In deroga a quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e con l'articolo 105, comma f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai soggetti che gestiscono gli impianti per la distribuzione carburanti per uso di autotrazione non possono essere imposti vincoli unilaterali tesi a limitarne la libertà di approvvigionamento.

2. Sono comunque fatti salvi gli accordi commerciali stipulati con le modalità previste dal già citato articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, aventi ad oggetto la valorizzazione dell'utilizzo commerciale del «marchio» come elemento distintivo degli impianti di distribuzione, nonché quella degli investimenti effettuati dai proprietari dei medesimi impianti.

3. Ai sensi del comma 1, i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, in alternativa al servizio assicurato da Acquirente Unico S.p.A., da qualunque produttore e/o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le clausole difformi, contenute nei contratti vigenti, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, sono automaticamente sostituite. Le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, sono nulle per violazione imperativa della legge, ovvero, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.

5. Nel caso in cui, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non siano stati stipulati accordi commerciali o rapporti contrattuali che tengano conto di quanto disposto nel presente articolo, i proprietari degli impianti possono chiedere all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione di un corrispettivo annuale a carico dei rispettivi gestori degli impianti di distribuzione carburanti. Il corrispettivo è determinato in misura tale da assicurare una adeguata remunerazione degli investimenti senza pregiudicare l'economicità della gestione. La mancata corresponsione del corrispettivo determina la risoluzione dei rapporti in essere tra proprietari e gestori degli impianti.

22. 07. Fantinati, Cancelleri, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Crippa.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

1. Al fine di incrementare la concorrenza e la trasparenza nel mercato della distribuzione dei carburanti e di tutelare i consumatori, nel caso di pagamenti effettuati mediante l'utilizzo di moneta elettronica, la relativa ricevuta deve riportare, in forma separata e in aggiunta alla voce dell'importo totale del tipo di carburante acquistato, il dettaglio del costo del prodotto e della componente fiscale.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 23 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di attuazione della presente legge.

22. 08. Caparini, Allasia, Busin.